

PROSECUZIONE DELL'ISCRIZIONE – GESTIONE QUIESCENTI

Agli Iscritti al Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo, beneficiari di prestazioni anche tramite polizza assicurativa sanitaria, è data facoltà di proseguire nell'iscrizione così come previsto dall'art. 4, punto 7 del relativo statuto (consultabile nel sito internet del Fondo alla voce "documenti Fondo" - "statuto"), successivamente alla maturazione del diritto a pensione.

Per richiedere la prosecuzione dell'iscrizione al Fondo occorre accedere all'area iscritto alla funzione "**Inserimento Conferma o Revoca neopensionato**" e seguire le indicazioni fornite dalla procedura. Al termine della compilazione delle videate, occorre stampare il modulo, firmarlo ed effettuare la scansione, sia del modulo che della documentazione richiesta, eseguendo il relativo upload, come indicato dalla procedura.

In alternativa è possibile inviare all'indirizzo sotto indicato il modulo "Prosecuzione iscrizione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento", stampabile dal sito internet del Fondo – sezione Moduli anagrafe.

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Unità Anagrafe
Piazza Affari,3
20123 MILANO

L'adempimento sopra indicato deve essere effettuato **entro il termine del 4° mese** dalla data cessazione del rapporto di lavoro, avendo cura di compilare e sottoscrivere il modulo nelle diverse sezioni, anche con riferimento al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Alla domanda di prosecuzione dell'iscrizione (**modulo PIPD – Gestione quiescenti** – debitamente compilato e sottoscritto) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **certificazione dell'imponibile pensionistico** (per i pensionati INPS modello TE08 o analogo per i pensionati INPDAP ex CPDEL); per i titolari di trattamento pensionistico integrativo erogato dall'ex datore di lavoro, è richiesto di formalizzare sul predetto modulo PIPD l'autorizzazione all'acquisizione presso il Fondo Pensionistico di pertinenza del relativo dato necessario ai fini della perequazione
2. **consenso al trattamento dati** – REG. UE 679/2016 (GDPR) - debitamente compilato e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare reso beneficiario
3. **modello per l'autorizzazione all'addebito** – debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e vidimato dalla filiale bancaria dove intrattiene il rapporto di conto corrente.

Beneficiari

Eventuali variazioni al nucleo familiare già beneficiario delle prestazioni del Fondo Sanitario saranno possibili unicamente nei casi previsti dall'art. 5 dello statuto. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in via esclusiva e ferme restando le norme statutarie, è data facoltà di variare il nucleo familiare cessando taluni beneficiari. La cessazione avrà decorrenza ed effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a detta data; i familiari cessati non potranno essere resi nuovamente beneficiari pro futuro.

Contribuzioni

La contribuzione dovuta dall'iscritto in quiescenza viene calcolata su tutte le voci della pensione AGO (INPS o INPDAP ex CPDEL) nella misura prevista dallo statuto del Fondo ed è allo stato addebitata **mensilmente** nelle seguenti misure percentuali:

- 3,00% per sé;
- 0,25% per ogni familiare fiscalmente a carico (sino ad un massimo dello 0,75%);
- 1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico.

Si precisa che, fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione continua ad essere dovuta nella misura prevista per gli iscritti in servizio e viene addebitata, in un'unica soluzione, con le ultime competenze erogate dall'Azienda ex datrice di lavoro.

Recesso

Una volta formalizzata la richiesta di prosecuzione dell'iscrizione, la facoltà di recesso potrà essere esercitata unicamente:

- a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell'iscritto superiori al 10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente.

Viceversa, qualora non si intenda richiedere la prosecuzione dell'iscrizione, occorre accedere all'area iscritto alla funzione "Inserimento Conferma o Revoca neopensionato" e seguire le indicazioni fornite dalla procedura. Al termine della compilazione delle videate, occorre stampare il modulo, firmarlo ed effettuare la scansione, eseguendo il relativo upload, come indicato dalla procedura.

In alternativa è possibile inviare l'apposita modulistica per manifestare espressamente la volontà di non prosecuzione (**modulo RIPD – recesso iscrizione**) stampabile dal sito internet del Fondo, alla sezione Moduli Anagrafe – Non prosecuzione dell'iscrizione recesso dal Fondo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento.

Nell'eventualità che non intendesse proseguire l'iscrizione, precisiamo peraltro che la copertura del Fondo - ai sensi dell'art.

7 dello statuto – viene meno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi erogati a fronte di prestazioni fruitive successivamente a detta data pertanto dovranno essere restituiti al Fondo, così come previsto dall'art. 11 punto 4 dello statuto.

La contribuzione versata a partire dal mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi della normativa statutaria, verrà restituita esclusivamente se la volontà di non prosecuzione dell'iscrizione sarà comunicata tempestivamente, non oltre il 4° mese successivo alla data sopra richiamata.

Ad intervenuto recesso, ovvero in caso di mancata prosecuzione dell'iscrizione, viene meno la facoltà di futura reinscrizione al Fondo.

CASI PARTICOLARI – INDICAZIONI SPECIFICHE:

Iscritti beneficiari delle prestazioni a mezzo polizza sanitaria

Gli iscritti al Fondo che beneficiano di copertura tramite polizza sanitaria, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, possono richiedere il mantenimento dell'iscrizione utilizzando la medesima modulistica sopra indicata (modulo PIPD). In tal caso, il cosiddetto "percorso di ingresso" prosegue secondo la durata inizialmente prevista corrispondendo le contribuzioni dovute, ivi compreso il cosiddetto "contributo di ingresso".

La contribuzione per l'anno 2018, dovuta dall'iscritto in quiescenza viene calcolata nella misura prevista dallo Statuto del Fondo come sotto specificato:

- € 968,53 quota fissa per il titolare ed eventuali familiari a carico addebitata in un'unica soluzione;
- contributo di ingresso per il titolare ed eventuali familiari a carico calcolato su tutte le voci della pensione AGO (INPS o INPDAP ex CPDEL) addebitata mensilmente;
- € 280,00 quota fissa per ogni figlio non a carico - € 325,00 quota fissa per il coniuge/coniuge di fatto non a carico - € 375,00 quota fissa per ogni genitore/fratello/sorella non a carico. Tali quote sono addebitate in un'unica soluzione.

I succitati importi saranno soggetti annualmente alla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo.

Al termine del percorso di ingresso, senza soluzione di continuità nell'iscrizione, a fronte del versamento della contribuzione in vigore saranno riconosciute le prestazioni sanitarie erogate direttamente dal Fondo previste dal Regolamento delle prestazioni per gli iscritti in quiescenza. Potranno fruirne esclusivamente i familiari ricompresi nel nucleo beneficiario.

L'estensione della copertura potrà essere mantenuta anche per quei familiari già beneficiari delle prestazioni tramite polizza a condizione che risulti coerente con le previsioni dello statuto del Fondo.

Nel caso di nuovi eventi (nascite, matrimoni, convivenza) potrà essere richiesto l'inserimento in copertura dei familiari interessati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statutaria.

Si precisa che, fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione continua ad essere dovuta nella misura prevista per gli iscritti in servizio e viene addebitata, in un'unica soluzione, con le ultime competenze erogate dall'Azienda ex datrice di lavoro.

Iscritti provenienti dal FIA CARIPARO

Con riferimento alle previsioni già contenute nel Regolamento del FIA Cariparo, restano confermate le attribuzioni contributive ivi previste, che continueranno ad essere versate dalla Cassa di Risparmio del Veneto, a scomputo della contribuzione individualmente dovuta da ciascun iscritto, unicamente in caso di mantenimento dell'iscrizione al Fondo Sanitario ed in costanza della stessa.